



Provincia dell'Aquila

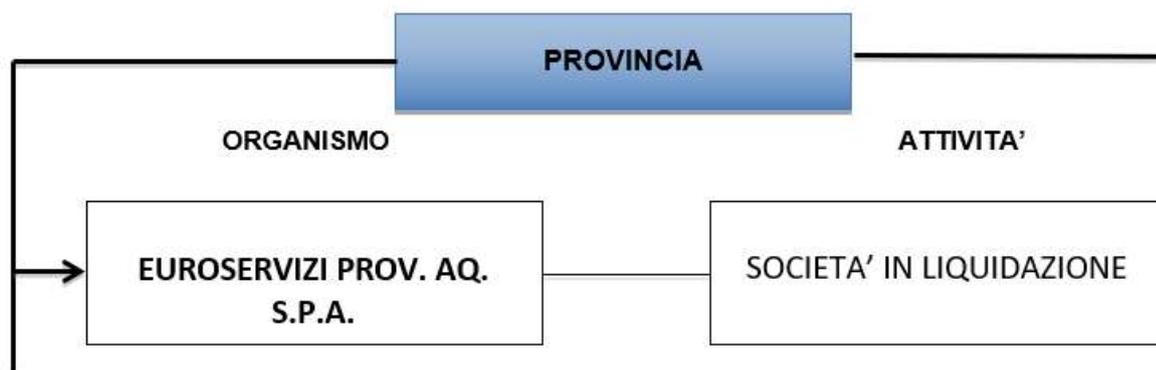
**BILANCIO CONSOLIDATO
DELL'ESERCIZIO 2021**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
E NOTA INTEGRATIVA**

IL GRUPPO

Il bilancio consolidato che viene qui presentato rappresenta i risultati della gestione della Provincia e della società in house, EUROSERVIZI.PROV. AQ. SPA, per l'esercizio 2021.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DA CONSOLIDARE



ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A.

La società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. è attualmente in liquidazione in quanto negli ultimi anni numerose modifiche normative hanno determinato la necessità dell'ente di adeguarsi alla nuova situazione.

La Legge 07/04/2014 n° 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, art. 1 commi 85 e 86 ha ridefinito le funzioni fondamentali delle Province.

Successivamente il D.P.C.M. 12.11.2014 ha previsto all'art. 5 comma 6 che “Per quanto riguarda le Società o altri Enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie. Le Società o altri Enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell'Ente cui la funzione è trasferita”.

Pertanto la Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a., nell'ambito del “riordino” delle Province stabilito dalla L.56/2014, rientrava nella fattispecie delle Società la cui partecipazione era oggetto di trasferimento ai sensi del sopra citato art. 5 del D.P.C.M. 12.11.2014.

Con L.R. n° 32 del 20.10.2015 la Regione Abruzzo, in applicazione di quanto disposto con la citata L.56/2014, ha dettato norme relative al riordino delle funzioni amministrative delle Province.

L'art. 7 della predetta Legge Regionale di riordino ha previsto che “...la Giunta Regionale, su proposta dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province di cui al punto 13, lettera b) dell'Accordo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 91, della L.56/2014 previo esame congiunto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, adotta linee guida con cui definisce criteri, modalità e termini per la stipulazione degli accordi di cui agli articoli 8 e 10 relativi all'individuazione e al trasferimento dei beni, delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle risorse strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni da allocare” e che “le linee guida prevedono un termine per la

sottoscrizione degli accordi non superiore, di norma, a 60 giorni dall'approvazione del provvedimento amministrativo della Giunta Regionale.

Il successivo art. 8, ha disposto che *"1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 3, sulla base delle linee guida di cui all'art. 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con Legge Regionale. 3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilità regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta Regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo"*.

Il comma 7 dell'art. 9 della L.R. n° 32/2015 ha stabilito che *"nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 96, lett. b) della L.R. 56/2014 e del D.P.C.M. 26 settembre 2014, al fine di razionalizzare e contenere la spesa e di assicurare il principio dell'autosufficienza finanziaria dei servizi erogati, la Regione, sulla base degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 8, subentra nella partecipazione alle Società e agli altri Enti partecipati dalle Province che esercitano attività connesse alle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3..."*.

La Giunta Regionale con deliberazione n° 1054 del 19.12.2015, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 della citata Legge Regionale n° 32 del 20.10.2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", su proposta dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province - seduta del 1° dicembre 2015, ha adottato le Linee Guida per la definizione dei criteri, modalità e termini per la stipulazione degli accordi relativi all'individuazione e al trasferimento dei beni, delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle risorse strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni da allocare.

Le suddette Linee guida all'art. 2 fissano i criteri, le modalità e la tempistica relative alle funzioni da trasferire alla Regione ed in particolare, in relazione alle modalità B) punto 1. lett) h. stabiliscono che le Province forniscano l'elenco delle partecipazioni a Società e ad altri Enti che esercitano attività connesse alle funzioni da trasferire alla Regione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. 32/2015, certificato dal competente Dirigente e dal Segretario Generale.

In relazione alla tempistica C) punto 3 - art. 2 le suddette linee Guida hanno stabilito *"il completamento del processo di riordino previsto dalla L.R. 32/2015 è effettuato entro il 30 giugno 2016*.

L'art. 7 delle citate linee guida "Finanziamento delle funzioni oggetto di trasferimento" prevede che *" Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 32/2015 nel caso in cui le Province continuino ad esercitare le funzioni oltre i termini stabiliti nel presente accordo, la Regione provvederà al rimborso delle spese rendicontate sulla base di apposita nota di richiesta sottoscritta dal responsabile dei Servizi Finanziari e del Segretario dell'Ente"*.

In data 18 febbraio 2016 in sede di Osservatorio Regionale per la riforma delle Province è stato sottoscritto il primo accordo relativo il trasferimento alla Regione Abruzzo delle funzioni in materia di "Formazione Professionale", "Risorse Idriche e di Difesa del Suolo", "Agricoltura", nonché il secondo accordo relativo il trasferimento alla Regione Abruzzo delle funzioni in materia di "Tutela Ambientale", "Energia", "Industria, Artigianato e Commercio".

I suddetti accordi riportano all'art. 2 "Modalità del trasferimento di funzioni alla Regione" - punto 8 *"l'elenco delle partecipazioni a società ed altri enti che esercitano attività connesse alle funzioni da trasferire alla Regione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. n° 32/2015, certificato dal competente dirigente e dal segretario generale. Per il trasferimento effettivo delle quote di partecipazione saranno stipulati accordi successivi, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo. Sino alla data dell'effettivo subentro della Regione nelle quote di partecipazione, le funzioni svolte dalle società partecipate restano in capo alle Province"*.

I suddetti accordi e i relativi allegati sono stati approvati con deliberazione di Giunta Regionale n°144 del 4.03.2016 e pubblicati sul BURA Regione Abruzzo il 30 marzo 2016 - Speciale n° 49.

Nell'elenco allegato al primo accordo alla pag. 29, per le funzioni del Genio Civile, alla pag. 194 per le funzioni della Formazione Professionale e alla pag. 202 per le Funzioni dell'Ambiente è individuata, quale società che esercita attività connesse alle funzioni da trasferire alla Regione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. n° 32/2015, la Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. società in house della Provincia dell'Aquila.

Il suddetto termine previsto nell'art. 2 punto 8 degli accordi per la sottoscrizione di successivi accordi per il trasferimento effettivo delle quote di partecipazione è spirato il 18 maggio 2016, senza che siano state acquisite le quote secondo quanto previsto dalla normativa e dagli accordi citati.

Il Presidente della Provincia dell'Aquila con nota prot. n° 26941 del 29.06.2016, ha diffidato la Regione nel voler stipulare l'accordo per il trasferimento effettivo delle quote di partecipazione della Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a, società partecipata al 100% dalla Provincia dell'Aquila, che espleta attività connesse alle funzioni di cui all'art. 3 comma 1 lett. d), f), ed s) della L.R. n° 32/2015 già oggetto di trasferimento.

Con le successive note: prot. n° 31921 del 26.08.2016, prot. n° 34021 del 21.09.2016, prot. n° 35362 del 06.10.2017, prot. n° 42655 del 14.12.2016 è stata segnalata la necessità di attivare le procedure necessarie per attuare il trasferimento alla Regione Abruzzo della suddetta società.

Con nota prot. n° 9561 dell'11.04.2017 è stata nuovamente diffidata la Regione Abruzzo a dare immediata attuazione alla Legge Regionale n° 32 del 20.10.2015 ed all'accordo del 18.02.2016 recepito con DGR n° 144 attraverso immediato subentro nella partecipazione alla Euroservizi.Prov.Aq s.p.a..

La Provincia dell'Aquila ha dovuto prendere atto dell'assoluta indisponibilità della Regione Abruzzo ad ottemperare agli accordi sottoscritti.

Il Decreto Legislativo n° 175 del 19.08.2016 di approvazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP sono state stabilite nuove e stringenti norme in materia di costituzione acquisto e mantenimento di partecipazioni in società da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Lo stesso Testo Unico ha stabilito una serie di adempimenti di carattere ricognitivo sulle partecipazioni societarie volti alla razionalizzazione delle stesse sia in sede periodica annuale (art. 20 TUSP) sia in sede straordinaria in prima applicazione della nuova normativa (art. 24 TUSP).

In applicazione a quanto stabilito dal TUSP citato, il Consiglio Provinciale con deliberazione n° 18 del 08.05.2017 avente ad oggetto: "Società in house Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. – variazione al DUP 2016/2018, annualità 2017 – approvazione indirizzi per la messa in liquidazione" ha approvato di avviare le procedure per la messa in liquidazione della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. attesa la costante inadempienza della Regione Abruzzo rispetto alla normativa nazionale e regionale e all'accordo sottoscritto in data 18.02.2016.

Successivamente il Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 41 del 29.09.2017 avente ad oggetto:” Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.LGs. 19 agosto 2016 n° 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n° 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione delle misure di razionalizzazione ex art.20 commi 1 e 2 TUSP” ha preso atto di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 TUSP e ha riconfermato la messa in liquidazione della società “Euroservizi.Prov.Aq s.p.a.” rilevato il permanere delle motivazioni già espresse nella deliberazione n° 18 del 08.05.2017 relativamente al fatturato medio dei trienni 2013 – 2015 e 2014 -2016 inferiore a €. 500.000 e attività previste nell’oggetto sociale non rientranti nelle competenze della Provincia.

Nell’assemblea straordinaria della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. del 21.11.2017 con atto Notaio Altiero rep. n° 53.783 raccolta n° 34.364 è stata deliberata la messa in liquidazione della società “Euroservizi.Prov.Aq s.p.a.” e contestualmente è stato nominato l’organo di liquidazione nella persona dell’Avv. Andrea Liberatore.

Nell’assemblea ordinaria della Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. del 07.09.2018 è stato approvato il Bilancio al 20.11.2017. Il liquidatore ha quindi rimesso, per omogeneità dei dati con il conto consolidato della Provincia, una situazione Contabile Economico Patrimoniale alla data del 31.12.2017 che è stata utilizzata per effettuare il consolidamento dati anno 2017.

A seguito delle dimissioni del suddetto liquidatore Andrea Liberatore nell’assemblea straordinaria della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. del 30.09.2019 con atto Notaio Altiero rep. n° 55.736 racc. n° 36.061 è stato nominato il nuovo liquidatore della società nella persona dell’Avv. Alessandro Piccinini.

A seguito delle dimissioni dei componenti del Collegio Sindacale nell’assemblea ordinaria della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. del 12.09.2019 è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale della società composto da: PACE ROBERTO - Presidente, MANCINI ERNESTO - Sindaco effettivo, FISCHIONE GIOVANNA ANGELA, - Sindaco effettivo.

Nell’assemblea ordinaria della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. del 04.12.2019 è stato approvato il bilancio di esercizio della società stessa al 31.12.2018, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione del liquidatore della società che è stato utilizzato per effettuare il consolidamento dati.

Perdurando l’inerzia della Regione Abruzzo nell’attuazione di quanto previsto negli accordi sottoscritti e statuito nella citata deliberazione G.R. n° 144 del 4.3.2016, il Consiglio Provinciale è tornato più volte a deliberare nella ricerca di soluzioni alla situazione della società con deliberazioni 25 e 26 del 19/06/2018 e 42 del 24/09/2018.

Il Presidente della Provincia con proprio decreto n° 190 del 23.10.2019 ha stabilito di proporre azione giudiziaria contro la Regione Abruzzo innanzi al TAR Abruzzo per l’adempimento dell’accordo relativo la Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. incaricando alla scopo l’Avv. Roberto Colagrande.

A seguito di numerosi tentativi e richieste di incontri alla Regione Abruzzo per l’esame congiunto della problematica, la vicenda della Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. è stata portata all’attenzione della Commissione Consiliare “Bilancio – Affari Generali – Istituzionali” della Regione Abruzzo nella seduta del 28.11.2019, nella quale dall’esame della vicenda è scaturita la volontà ad adottare gli opportuni provvedimenti per garantire un rapido trasferimento delle quote della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. alla Regione per la salvaguardia di tutti i dipendenti della stessa in attuazione di fatto della L.R. n° 32/2015 e dell’accordo recepito con D.G.R. n° 144/2016;

Con L.R. 28 gennaio 2020 n° 3 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo”- (Legge di stabilità regionale 2020), approvata dal Consiglio regionale con verbale n°22/3 del 27 dicembre 2019, pubblicata nel BURA 31 gennaio 2020 n° 10 Speciale ed entrata in vigore il 10 gennaio 2020, all’art. 37 “Contributo straordinario ad Abruzzo Engineering s.p.a.” è stato stabilito di concedere un contributo straordinario in conto capitale di €. 280.000,00 alla società Abruzzo Engineering s.p.a. per l’acquisizione di un ramo d’azienda della Euroserviz.Prov.Aq s.p.a. attraverso l’acquisizione delle azioni detenute dalla Provincia dell’Aquila ed a tal fine è stato istituito un apposito capitolo nel Bilancio regionale.

Con successiva Legge Regionale n° 14. del 16.06.2020 recante “Disposizioni contabili per la gestione del Bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili”, approvata dal Consiglio Regionale con verbale n° 27/1 del 22.05.2020, pubblicata nel BURA del 17.06.2020, n° 89 Speciale ed entrata in vigore il 18.06.2020, all’art.27 ”Trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. 20/10/2015 n° 32” è stato stabilito:

- a) comma 1 “ Per il migliore esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regioni ai sensi degli articoli 7, 8, 9 della L.R. 20/10/2015 n° 32,(Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014), le attività strumentali e connesse che, anteriormente al trasferimento e secondo le ricognizioni svolte in seno all’Osservatorio di cui al punto 13, lettera b) dell’Accordo stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 91, della L. 7/04/2014, n° 56, (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni), le Province svolgevano attraverso società in house sono affidate dalla Regione, su parere dei Dipartimenti interessati, alla Società in house Abruzzo Engineering s.p.a., attraverso le opportune modifiche e integrazioni al contratto di servizio”;
- b) comma 2 “Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale autorizza la società Abruzzo Engineering a porre in essere le operazioni necessarie per acquisire dalla società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a., ai sensi dell’articolo 2112 c.c., il ramo di azienda costituito di lavoratori dipendenti di quest’ultima, previo accertamento sul fatto che gli stessi siano dotati di particolari competenze e stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi beni”;
- c) comma 3 ”Per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, stimati per l’anno 2020 in complessivi € 150.000,00 e per gli anni 2021 e 2022 in € 280.000,00 allo stato di previsione del bilancio regionale 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e limitatamente all’anno 2020, per cassa:
 - Missione 01, Programma 10, Titolo 1, in diminuzione per € 150.000,00 per l’anno 2020 e per € 280.000,00 per gli anni 2021,2022;
 - Missione 11, Programma 01, Titolo 1, in aumento per € 150.000,00 per l’anno 2020 e per € 280.000,00 per gli anni 2021, 2022;
- d) comma 4 “E’ abrogato l’art. 37 (Contributo straordinario ad Abruzzo Engineering s.p.a.) della L.R. 28/01/2020 n° 3”;

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 12 del 21.07.2020 avente ad oggetto: “Società in house Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. approvazione indirizzi relativi al trasferimento del ramo aziendale alla società in house della Regione Abruzzo “Abruzzo Engineering s.p.a.” in attuazione dell’art 27 della L.R. 16 giugno 2020 n° 14” è stato stabilito di:

1. di prendere atto di quanto stabilito dall’art. 27 “Trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. 32/2015” della L.R. n° 14 del 16.06.2020 “Disposizioni contabili per la gestione del Bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili”, approvata dal Consiglio Regionale con verbale n° 27/1 del 22.05.2020, pubblicata nel BURA del 17.06.2020, n° 89 Speciale ed entrata in vigore il 18.06.2020;
2. di dare mandato al presidente della Provincia, in esecuzione della succitata Legge Regionale n° 14 del 16.06.2020, di provvedere in sede di assemblea della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. a deliberare la cessione, alla Società in house della Regione Abruzzo denominata “Abruzzo Engineering s.p.a., del ramo aziendale della società in house della Provincia dell’aquila “Euroservizi.Prov.Aq s.p.a., composto dai n° 9 dipendenti, conformemente a quanto previsto nel comma 2 del citato art. 27;
3. di rinviare a successivo atto, la verifica della situazione economico-finanziaria della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. e le relative determinazioni in merito;

Nell’assemblea ordinaria della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. - seduta del 15.10.2020, in modalità videoconferenza, è stata deliberata la cessione dal ramo d’azienda della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. alla società Abruzzo Engineering s.p.a. con il conseguente passaggio dei dipendenti alla società stessa, con conseguente messa in mora della società Abruzzo Engineering s.p.a. relativamente agli adempimenti degli obblighi contenuti nella L.R. 14/20 ed è stato dato mandato, unitamente al Commissario Liquidatore della società e al Segretario Generale della Provincia Dott. Paolo Caracciolo, per conto della Amministrazione Provinciale di inviare alla società stessa l’estratto del verbale della presente assemblea, unitamente alla convocazione dinanzi ad un Notaio per la stipula dell’atto della cessione del ramo d’azienda della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. alla società Abruzzo Engineering s.p.a. così come previsto dall’art. 27 della L.R. 14/2020.

Con nota prot. n° 22418 del 29.10.2020 il liquidatore della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. ha provveduto ad attuare quanto stabilito nella suddetta assemblea della società del 15 ottobre u.s., fissando la data del 30 novembre 2020, quale termine perentorio per la formalizzazione della cessione del ramo d’azienda della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. alla Società Abruzzo Engineering, dinanzi al Notaio Federico Magnante Trecco di L’Aquila.

In data 18.11.2020 il Presidente del Collegio Sindacale della Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. ha trasmesso il Bilancio di esercizio relativo all’anno 2019 della società stessa, che è stato utilizzato per il consolidamento dei dati anno 2019.

Con nota prot. n° 1262 del 19.01.2021 il Presidente della Provincia, considerato l’ulteriore periodo di tempo trascorso dall’approvazione delle due leggi regionali che dovevano portare a soluzione la problematica della società e l’effettivo trasferimento della società almeno in forma di ramo d’azienda alla Regione Abruzzo o alla sua società partecipata Abruzzo Engineering s.p.a., L.R. n° 3 del 28.01.2020 art. 37 e L.R. n° 14 del 16.06.2020 art. 27, ha invitato l’Avv. Roberto Colagrande, in

qualità di legale incaricato, a voler adire l'autorità giudiziaria competente per far valer le ragioni dell'ente Provincia ed ottenere dalla Regione Abruzzo l'adempimento dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione dell'accordo del 2016 o in subordine l'adempimento di cui alla L.R. n° 14 del 16.06.2020 e in questo caso comunque avanzare domanda di restituzione delle somme medio tempo sostenute e/o da sostenere, derivanti dal ritardo della Regione nell'adempire a quanto previsto nell'accorso del 2016.

Nell'assemblea ordinaria della società del 26.02.2021 il liquidatore della Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. Avv. Alessandro Piccinini, nel relazionare sulla situazione relativa la cessione del ramo d'azienda della società Euroserizi.Prov.Aq s.p.a. alla società in house della Regione Abruzzo "Abruzzo Engineering s.p.a.", ha comunicato che a seguito di numerosi incontri è emersa la determinazione della società Abruzzo Engeneering s.p.a. di non procedere a dare corso a quanto statuito dalla L. R. n° 14 del 16.06.2020 in quanto il trasferimento del ramo aziendale poteva essere effettuato, sempre ad avviso della Abruzzo Engeneering, soltanto se tutti i lavoratori avessero aderito alle condizioni poste dalla società stessa; e pertanto nonostante gli sforzi intrapresi per addivenire ad una soluzione positiva della vicenda, attualmente il percorso era in una situazione di stallo, ciò perché a seguito della seduta di assemblea ordinaria del due febbraio 2021, aperta alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori della società, si erano svolti alcuni incontri che non avevano consentito di addivenire ad una conclusione positiva in merito al trasferimento del ramo d'azienda Euroservizi.

Evidenziava pertanto che con nota prot. n° 4020 del 22.02.2021 l'Amministratore Unico della Società Abruzzo Engineering s.p.a. aveva comunicato di non poter procedere all'acquisizione del ramo d'azienda della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. per due ordine di motivi:

- il primo relativo alla indisponibilità di alcuni dipendenti, tre su nove, a essere trasferiti alle dipendenze di Abruzzo Engineering s.p.a. se non alle stesse identiche condizioni contrattuali godute presso Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. e soprattutto senza liberare Abruzzo Engineering s.p.a. dal vincolo di solidarietà passiva previsto dall'art. 2112 Cod. Civ., non configurandosi quindi la fattispecie del "ramo di azienda" che era configurabile solo se rimaneva intatto e coeso il ramo stesso;
- il secondo relativo ai trasferimenti di somme da parte della Regione Abruzzo a favore della società Abruzzo Engineering che si rivelavano insufficienti rispetto ai costi effettivi per dare corso all'ipotizzato trasferimento del ramo di azienda.

Attesa tale situazione di stallo che non presentava margini che consentivano di aspirare ad una conclusione positiva della vicenda, il liquidatore Avv. Alessandro Piccinini riteneva che fosse necessario procedere alla conclusione del procedimento di liquidazione della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a., al fine di evitare ogni aggravamento della situazione finanziaria, e alla chiusura definitiva della stessa con la risoluzione dei rapporti di lavoro in essere. Con effetto immediato ed irrevocabile rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico per motivi personali e professionali.

A seguito delle dimissioni del liquidatore Avv. Alessandro Piccinini con atto Notaio Altiero del 29.03.2021 veniva nominato il nuovo liquidatore nella persona del Dott. Antonio Mazzaferro.

Il liquidatore insisteva presso la Società Abruzzo Engineering s.p.a. per la conclusione della procedura di cessione del ramo d'azienda come previsto dalla normativa regionale e quindi finalmente con atto

Notaio Vittorio Altiero Rep. 58637 racc. 38475 del 10.11.2021, trascritto al registro Imprese Camera di Commercio Gran Sasso D'Italia in data 16.11.2021, ratificato nell'assemblea della società in data 23.11.2021, veniva formalizzato il trasferimento del ramo d'azienda della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a., composto da n° 9 dipendenti, alla Società in house della Regione Abruzzo "Abruzzo Engineering s.p.a."

Nell'assemblea ordinaria della società Euroservizi.prov.Aq s.p.a. del 14.11.2022 è stato approvato il Bilancio di esercizio relativo all'anno 2021 della società stessa corredato dalla relazione del Collegio Sindacale che è stato utilizzato per il consolidamento dei dati anno 2021.

Per l'11.01.2023 è stata fissata l'udienza di discussione innanzi al TAR per il contenzioso avviato dalla Provincia dell'Aquila nei confronti della Regione Abruzzo per l'inadempimento, da parte di quest'ultima, alla obbligazione assunta nei confronti della Provincia in virtù dell'accordo sottoscritto il 18.02.2016.

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.

Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e DM 11 agosto 2017 redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

La Provincia dell'Aquila ha approvato gli elenchi con decreto del Presidente della Provincia n. 145 del 16/11/2022:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. Sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all'art. 31 del D.lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
- le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Enti componenti il GAP

Rappresentazione tabellare degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica":

Denominazione	Sede legale	Capitale Sociale	Quota % posseduta	Ragione esclusione
EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE C.F.01529980664	Via S. Agostino n° 7 L'Aquila	€. 516.450	100	Inclusa nel consolidamento
GAL GRAN SASSO VELINO S.C. C.F. 01803670668	Via Mulino di Pile n° 27 L'Aquila	€. 110.075	4,21	Irrelevante inferiore al 3% rispetto ai parametri
BORGHI AUTENTICI APPENNINO D'ABRUZZO S.R.L. In scioglimento e liquidazione C.F. 01704590668	Via Filomusi Guelfi n° 10 L'Aquila	€. 14.192	3,91	Irrelevante inferiore al 3% rispetto ai parametri
ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO S.C.A.R.L. C.F. 01580910667	Via della Repubblica n° 70	€. 178.248	3,40	Irrelevante inferiore al 3% rispetto ai parametri
CONSORZIO PER IL PATTO TERRITORIALE MARSICA Consorzio ex art. 2602 C.C. C.F. 01445300666	Piazza Torlonia n° 15 Avezzano	€. 10.329 (Fondo consortile)	16,70	Irrelevante inferiore al 3% rispetto ai parametri
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA L'AQUILA C.F. 93052870669	Via Acquasanta s.n.c. L'Aquila	€. 100.000	10	Irrelevante inferiore al 3%

				rispetto ai parametri
--	--	--	--	-----------------------

Elenco degli Enti e Società che compongono il GAP comprese nel bilancio consolidato anno 2021:

Denominazione	% Utilizzata per consolidare il Bilancio	Spese per il personale anno 2021	Perdite ripianate dall'Ente
EUROSERVIZI.PROV.AQ. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F.01529980664	100	174.630,00	=====

Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali l'Ente e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" dell'Ente e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato con evidenza del risultato della gestione operativa e dell'impatto della gestione finanziaria e straordinaria, con l'indicazione separata dei dati relativi all'Ente.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2021

Conto economico	Conto Economico Capogruppo	Impatto delle rettifiche di consolidamento	Bilancio consolidato
Componenti positivi della gestione	53.194.007,43	4.680,00	53.198.687,43
Componenti negativi della gestione	38.799.558,30	268.381,00	39.067.939,30
Risultati della gestione operativa	14.394.449,13	-263.701,00	14.130.748,13
Proventi e oneri finanziari	- 1.050.054,69	-5.768,00	-1.055.822,69
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri straordinari	1.153.880,20	0,00	1.153.880,20
Imposte sul reddito	620.000,82	14.399,00	634.399,82
Utile d'esercizio	13.878.273,82	-283.868,00	13.594.405,82

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali delle principali voci di Conto Economico consolidato, suddivise per Macro-classi:

Componenti positivi della gestione

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	21.484.438,26	40,39
Proventi da fondi perequativi	14.997.890,29	28,19
Proventi da trasferimenti e contributi	14.865.982,97	27,94
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	709.314,92	1,33
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	1.141.060,99	2,15
Totale della Macro-classe A	53.198.687,43	100

Componenti negativi della gestione

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	872.591,84	2,23
Prestazioni di servizi	7.373.880,25	18,87
Utilizzo beni di terzi	879.826,67	2,25
Trasferimenti e contributi	13.617.017,89	34,85
Personale	9.577.529,34	24,52
Ammortamenti e svalutazioni	4.358.969,99	11,16
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
Altri accantonamenti	1.440.193,66	3,69
Oneri diversi di gestione	947.929,66	2,43
Totale della Macro-classe B	39.067.939,30	100

Proventi ed oneri finanziari:

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	2.529,64	100

Totale proventi finanziari	2.529,64	100
Interessi passivi	1.058.352,33	100
Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	1.058.352,33	100
Totale della Macro-classe C	-1.055.822,69	100

Rettifiche di valore attività finanziarie:

Macro-classe D “Rettifiche di valori attività finanziarie”	Importo	%
Rivalutazioni	0,00	-
Svalutazioni	0,00	-
Totale della Macro-classe D	0,00	-

Proventi ed oneri straordinari:

Macro-classe E “Proventi ed oneri straordinari”	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.506.927,54	100
Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	1.506.927,54	100
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo	353.047,34	100
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	353.047,34	100
Totale della Macro-classe E	1.153.880,20	100

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2021

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al 2021 e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento.

Stato Patrimoniale	Stato Patrimoniale Capogruppo	Impatto delle rettifiche di consolidamento	Bilancio consolidato
Totale immobilizzazioni immateriali	2.741.705,91	0,00	2.741.705,91
Totale immobilizzazioni materiali	224.056.167,08	34.923,00	224.091.090,08
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.124.578,58	-516.450,00	608.128,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	227.922.451,57	-481.527,00	227.440.924,57
Totale rimanenze	30.000,00	0,00	30.000,00
Totale crediti	45.013.013,08	31.968,00	45.044.981,08
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	153.873.101,47	60,00	153.873.161,47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	198.916.114,55	32.028,00	198.948.142,55
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.499,00	0,00	2.499,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	426.841.065,12	-449.499,00	426.391.566,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	161.246.196,91	-1.989.142,00	159.257.054,91
TOTALE FONDO RISCHI E ONERI (B)	15.201.430,14	0,00	15.201.403,14
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	310.008,00	310.008,00
TOTALE DEBITI (D)	29.184.933,20	1.229.635,00	30.414.568,20
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	221.208.504,87	0,00	221.208.504,87
TOTALE DEL PASSIVO	426.841.065,12	-449.499,00	426.391.566,12

Stato patrimoniale	Bilancio consolidato	%
Totale immobilizzazioni immateriali	2.741.705,91	0,64
Totale immobilizzazioni materiali	224.091.090,08	52,56
Totale immobilizzazioni finanziarie	608.128,58	0,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	227.440.924,57	53,34
Totale rimanenze	30.000,00	0,01
Totale crediti	45.044.981,08	10,56
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	153.873.161,47	36,09
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	198.948.142,55	46,66

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.499,00	0,01
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	426.391.566,12	100
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	159.257.054,91	37,35
TOTALE FONDO RISCHI E ONERI (B)	15.201.403,14	3,57
TOTALE T.F.R. (C)	310.008,00	0,07
TOTALE DEBITI (D)	30.414.568,20	7,13
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	221.208.504,87	51,88
TOTALE DEL PASSIVO	426.391.566,12	100

Finalità del Bilancio Consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo rappresenta la situazione economica finanziaria e patrimoniale, sofferendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Attribuisce altresì all'Ente un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo, come ribadito altresì con il documento di programmazione dell'Amministrazione.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa e quindi si traduce in un indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate al Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con il Decreto del Presidente della Provincia n. 145 del 16/11/2022.

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui l'Ente intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo cui è istituzionalmente deputato.

Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di società/enti partecipati dagli enti locali.

In particolare, per quanto riguarda i riflessi sul bilancio dell'Ente, la l.147/2013 stabilisce che se la società partecipata presenta un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, l'Ente partecipante è obbligato ad iscrivere nel proprio bilancio, proporzionalmente rispetto alla quota di partecipazione un fondo vincolato di importi pari al risultato negativo non immediatamente ripianato.

L'art. 11 c.6 lett. j) del D.lgs. 118/2011 e il DM 11 Agosto 2017, prevede che l'Ente alleggi al rendiconto della gestione una nota integrativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società controllate, partecipate e enti strumentali.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'Ente adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Nella stesura del presente documento, nei casi di discordanza è stato adottato il principio della prudenza adeguando i valori alla posizione debitoria in luogo di quella creditoria.

Tale documento, oltre che costituire uno strumento di governance risulta prodromico alla rilevazione delle partite infragruppo tra Ente e società/enti che appartengono al perimetro di consolidamento.

NOTA INTEGRATIVA

Presupposti normativi e prassi

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” ha innovato l’ordinamento contabile delle Regioni ed Enti locali, prevedendo in particolare, all’art. 11-bis, l’obbligo di approvare il bilancio consolidato. Tale obbligo decorre dall’esercizio 2017 per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione e dall’esercizio 2018 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Provincie. Nel 2018, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria (DM 1° marzo 2019).

Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato redatti in conformità all'allegato 11 al d.lgs. 118/2011 e al DM 11 agosto 2017.

La nota integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto e al DM 11 agosto 2017.

L'area e i principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito.

Percorso per la predisposizione del Bilancio Consolidato del Gruppo

L'area di consolidamento per l'esercizio 2021 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies- del D.lgs. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato 4/4 al decreto citato e nel DM 11 Agosto 2017.

Con decreto della Presidenza della Provincia è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa, l'elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e l'elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento (Decreto del Presidente n. 145 del 16/11/2022).

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 118/2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative dell'Ente;
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; ha il potere assegnato da legge, statuto e convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;
- gli enti strumentali partecipati dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo non esercita il controllo;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'art. 11-quater del D.lgs. n.118/2011, sono le società nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o esercita un'influenza dominante;

- le società partecipate, come definite dall'art. 11-quinquies del D.lgs. n.118/2011, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli Enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2021 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tale da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari e superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Composizione del Gruppo

Organismo partecipato	Sede legale	Capitale Sociale	% di partecipazione capogruppo	Classificazione
EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F.01529980664	Via S. Agostino n° 7 L'Aquila	€. 516.450	100	Società controllata non affidataria diretta di servizi
GAL GRAN SASSO VELINO S.C.C.P.A. C.F. 01803670668	Via Mulino di Pile n° 27 L'Aquila	€. 110.075	4,21	Società Consortile per azioni partecipata
BORGHI AUTENTICI APPENNINO D'ABRUZZO S.R.L. In scioglimento e liquidazione C.F. 01704590668	Via Filomusi Guelfi n° 10 L'Aquila	€. 14.192	3,91	Società Partecipata in Liquidazione
GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO S.C.A.R.L. C.F. 01580910667	Via della Repubblica n° 70	€. 178.248	3,40	Società Consortile Partecipata
CONSORZIO PER IL PATTO TERRITORIALE MARSICA Consorzio ex art. 2602 C.C. C.F. 01445300666	Piazza Torlonia n° 15 - Avezzano	€. 10.329 (Fondo consortile)	16,70	Consorzio ex art. 2602 C.C
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA L'AQUILA C.F. 93052870669	Via Acquasanta s.n.c. L'Aquila	€. 100.000	10	Fondazione di Partecipazione

Il perimetro di consolidamento del gruppo dell'ente, come sopra riportato, e invece costituito dalla seguente società:

Organismo partecipato	% di partecipazione capogruppo	Classificazione	Metodo di consolidamento
EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A. -IN LIQUIDAZIONE	100	Società in house	Integrale

Nessuno dei soggetti inclusi nel GAP della Provincia dell'Aquila presenta valori di bilancio con parametri superiori alle soglie previste dal Principio Applicato 4/4 del Bilancio Consolidato, viene quindi consolidata esclusivamente la società Euroservizi Prov. AQ. S.p.A. in quanto totalmente controllata dall'ente.

Incidenza dei ricavi

Partecipata	Totale componenti positivi della gestione	Totali proventi derivanti da rapporti con componenti del gruppo	Incidenza % ricavi
Euroservizi.Prov.Aq. S.p.A. in liquidazione	4.680,00	53.198.687,43	0,00

Criteri di valutazione applicati

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati. Lo stesso principio evidenzia altresì che *“è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione”*.

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.

Operazioni infragruppo

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. *“Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”*.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo.

In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP dell’Ente, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte dell’Ente);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio. Per la gestione delle differenze riscontrate nell'elisione delle partite infragruppo non sono stati interessati i conti *Differenze da consolidamento e Riserve di consolidamento* affinché questi riflettessero solo lo scostamento tra il valore contabile delle partecipazioni e il relativo valore della quota di patrimonio netto. A bilanciamento dello squilibrio sono stati pertanto rilevati nello stato patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e sono stati rilevati nel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlate.

Le principali operazioni di elisione riguardano:

- eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della partecipata:

Soggetto	Conto	Dare	Avere
Euroservizi Prov. Aq. S.p.A. in liquidazione	I Fondo di dotazione	516.450,00	
Provincia dell'aquila	1 a) Partecipazioni in imprese controllate		516.450,00

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta, ai sensi di quanto prevede il principio contabile allegato n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, non è oggetto di elisione. Pertanto l'IVA pagata dall'Ente relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Redazione del Bilancio Consolidato e la differenza di consolidamento

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021 è redatto in conformità:

- alle disposizioni del D.lgs. 118/2011 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4);
- ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC;
- alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci al 31/12/2021 dell'Ente e della società sopra elencata approvati dai competenti organi dell'Ente e della società con la precisazione che:

- i prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale dell'Ente sono stati redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 11 del D.lgs. n. 118/2011 e DM 11 Agosto 2017;
- i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del C.c. e dal D.lgs. 139/2015.

In particolare per quanto riguarda i bilanci delle società, si rammenta che il decreto legislativo 18 Agosto 2015, n. 139, recante "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge" ha reso i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale non omogenei con il bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria. In particolare:

- nello Stato Patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del Patrimonio Netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;
- i costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
- si da evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
- l'avviamento di ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;
- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

Per ricondurre i bilanci dei singoli soggetti inclusi nel perimetro ad avere la omogeneità necessaria per il consolidamento, il DM 11 Agosto 2017, di modifica del p.c. allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, ha posto in capo alle società/enti strumentali l'obbligo di riclassificare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico secondo lo schema di cui all'allegato 11 al D.lgs. 118/2011, nonché di fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi dell'armonizzazione contabile, se non presenti nella Nota Integrativa.

Le rettifiche dovute alle operazioni di consolidamento impattano sulla rappresentazione del patrimonio netto del gruppo e di tutte le altre voci.

Maggiore importanza è data all'elisione delle partecipazioni dell'Ente capogruppo nelle società/enti partecipate. In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n.17, per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima. In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazione del patrimonio netto di queste, consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di consolidamento, data dalla differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio dell'ente controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata.

Immobilizzazioni materiali

Il valore riportato è al netto della rettifica effettuata dal Liquidatore come risulta dal Bilancio di esercizio della società.

Crediti e debiti superiori ai 5 anni

Il valore dei crediti riportato è al netto della rettifica effettuata dal Liquidatore come risulta dal Bilancio di esercizio della società.

Non sono stati individuati crediti o debiti superiori ai 5 anni.

Ratei, risconti e altri accantonamenti

Ratei e Risconti, attivi e passivi, iscritti a Bilancio Consolidato 2021 derivano essenzialmente dai relativi valori iscritti nel bilancio della Capogruppo per un ammontare di:

- risconti attivi: 2.499,00 euro;
- risconti passivi: 221.208.504,87 euro.

Interessi e altri oneri finanziari

Gli oneri finanziari derivano esclusivamente da 'Interessi passivi' per un ammontare di:

- 5.768,00 detenuti dalla società Euroservizi Prov. Aq;
- 1.052.584,33 euro, detenuti dalla Provincia dell'Aquila.

Proventi Finanziari

I proventi finanziari derivano esclusivamente da 'Altri proventi finanziari' per un ammontare di 2.529,64 euro, detenuti dalla Provincia dell'Aquila.

Proventi Oneri Straordinari

I proventi e gli oneri straordinari, per un totale consolidato pari ad euro 353.047,34 per gli oneri straordinari ed euro 1.506.927,54 per i proventi straordinari, derivano totalmente dalla gestione straordinaria della Provincia dell'Aquila

Strumenti derivati

Non sono stati individuati strumenti derivati.

Compensi Amministratori e Sindaci

I valori sono stati comunicati con nota prot. 26414 del 25/11/2022 del Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane

Denominazione	Compensi Amministratori	Compensi sindaci
EUROSERVIZI.PROV.AQ.SPA IN LIQUIDAZIONE C.F. 01529980664	€ 9.360,00	€ 10.920,00